SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1423)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1978

Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il 7 agosto del corrente anno si è abbattuta sulla parte nord-orientale del Piemonte una violenta alluvione che ha particolarmente interessato la Val d'Ossola, la Valstrona, e la Valsesia, provocando perdite di vite umane (15 vittime, 15 feriti e 4 dispersi) e rilevanti danni ai servizi primari, alle infrastrutture, agli abitati, all'agricoltura e gravi dissesti nell'assetto idrogeologico dei territori colpiti.

Nello stesso mese di agosto si è dovuto registrare un altro nubifragio nella Valle d'Aosta ancora sconvolta dagli effetti dell'alluvione del 7 e 8 ottobre 1977, provocando ulteriori danni.

La regione Umbria — zona del ternano — è stata, invece, colpita da eventi sismici di particolare intensità (sesto e settimo grado della scala Mercalli) specialmente nei giorni 30 luglio e 5 e 7 agosto del corrente anno. Questo movimento tellurico ha provocato notevolissimi danni al patrimonio edilizio urbano e rurale, alle opere pubbliche ed ai complessi industriali della zona colpita.

È da segnalare che i competenti organi regionali sono immediatamente intervenuti in soccorso delle popolazioni ed hanno provveduto, con encomiabile celerità, ad apprestare tutti i mezzi per le opere di pronto intervento.

Anche in queste occasioni gli organi dello Stato si sono prodigati senza risparmio nei limiti delle loro possibilità. Si sono particolarmente distinti il personale della protezione civile, la polizia, i carabinieri e l'Esercito, coordinati dai prefetti, che sono intervenuti prontamente a sollievo delle popolazioni.

Col presente disegno di legge — nel quale si è ritenuto di inserire anche un ulteriore contributo finanziario in favore delle regioni Campania e Umbria per consentire il completamento dell'opera di ripristino dei danni provocati da pregressi eventi sismici nelle zone del Sannio, dell'Irpinia e della Valnerina — si intende provvedere, nei limiti imposti dalla situazione di bilancio, a stanziare le spese necessarie per il ristoro dei danni verificatisi nei diversi settori.

Con gli articoli 1, 14, 17 e 20 sono concessi alle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria e Campania speciali contributi per il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, per la concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè per gli interventi nel settore agricolo.

È opportuno precisare, in relazione a questi ultimi interventi, che non si è ritenuto integrare il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, per evitare un inutile passaggio di fondi, essendo ora la Regione esclusivamente competente in materia agricola (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, art. 70).

Con gli articoli 2 e 18 si provvede allo stanziamento di fondi per il ripristino delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni colpiti dalle calamità, indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate al disegno di legge.

Con gli articoli 3 e 15 si prevedono interventi nel settore delle opere idrauliche di competenza dello Stato da attuarsi tramite il Magistrato per il Po.

È da rilevare che in questi articoli è stato posto un termine perentorio alle Regioni per il parere. In passato, i relativi lavori erano eseguiti con notevole ritardo perchè le Regioni, per vari motivi, non erano sollecite nell'esprimere il loro avviso sul programma degli interventi.

Con gli articoli 4, 16 e 19 si autorizzano spese a favore dell'ANAS per gli interventi necessari al ripristino delle strade statali danneggiate.

Anche in questi articoli è stato posto il termine perentorio alle Regioni per l'emanazione del parere.

L'articolo 5 concerne gli interventi per il ripristino del tratto italiano della ferrovia Domodossola-Locarno, gravemente danneggiato, e per la riparazione e costruzione delle opere e degli impianti di pertinenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Nella norma sono previste anche le opere necessarie per prevenire analoghi dan-

ni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi.

Gli articoli 6, 7 e 8 prevedono particolari agevolazioni in favore di lavoratori dipendenti ed autonomi per quanto riguarda la sospensione e lo sgravio dei contributi sociali.

Con gli articoli 9, 11 e 12 si provvede in favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dagli eventi calamitosi. Si è ritenuto, in proposito, di incrementare la dotazione finanziaria della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni, la quale prevede a favore delle imprese un finanziamento al tasso speciale del 3 per cento e, in alternativa, un contributo in conto capitale fino al 20 per cento della spesa per la riattivazione.

È inoltre previsto un contributo a fondo perduto in favore delle piccole aziende.

Con l'articolo 10 si provvede a definire la « piccola azienda » onde evitare contrasti di interpretazione. È previsto, infatti, che, ai soli fini di questa normativa, per piccola impresa si intende quella artigiana senza limitazioni, quella commerciale con non più di tre dipendenti e quella industriale con non più di 30 dipendenti.

L'articolo 13 offre la possibilità alle imprese che abbiano diritto al finanziamento, di ottenere dagli istituti di credito un prefinanziamento a condizioni di particolare favore e ciò per rendere sollecitamente operante l'intervento finanziario dello Stato.

Con l'articolo 20 si concede alle regioni Campania ed Umbria un ulteriore finanziamento per consentire il completamento dell'opera di riparazione dei danni provocati da eventi sismici e già finanziati con le leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 26 aprile 1976, n. 176.

Con l'ultimo articolo del presente disegno di legge si provvede ad assicurare la copertura finanziaria per la complessiva spesa di lire 135.270 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

EVENTI ALLUVIONALI DEL 7 AGOSTO 1978 IN PIEMONTE

Art. 1.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella *A* è autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Art. 3.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale, nonchè per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 4.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per

l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Piemonte dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Art. 5.

Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

La somma predetta sarà erogata alla concessionaria Società subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, è concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

Art. 6.

Nei comuni indicati nell'allegata tabella *A* è concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1° settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

Nei comuni di cui al primo comma è concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonchè dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

Art. 7.

I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subìto gravi danni per effetto del nubifragio.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non riscosse.

Art. 9.

A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella *A*, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalità contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che è consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non più di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonchè quelle del settore industriale con non più di trenta dipendenti.

Art. 11.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità intestata ai medesimi, dell'importo

massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, è stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella *A*, già elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni.

La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 13.

Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalità della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dall'istituto o dall'azienda di credito.

TITOLO II

EVENTI ALLUVIONALI DELL'AGOSTO 1978 IN VALLE D'AOSTA

Art. 14.

Per provvedere alle necessità di ripristino nelle zone della Valle d'Aosta danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, è assegnato alla regione Valle d'Aosta un contributo speciale di lire 2.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, compreso il settore agricolo, e con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di strade non statali, di opere idrauliche e di ogni altra opera di interesse locale, nonchè alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati di qualsiasi natura e destinazione.

La somma di lire 2.000 milioni, di cui al primo comma, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Art. 15.

Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche ricadenti nei bacini a carattere interregionale da eseguirsi nel territorio della regione Valle d'Aosta in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal Magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici previo parere della Regione che è tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 16.

Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone della Valle d'Aosta colpite dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

La spesa di lire 500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

Ai fini del presente articolo il capo compartimento della viabilità è autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Valle d'Aosta dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

TITOLO III
EVENTI SISMICI DEL LUGLIO E DELL'AGOSTO 1978 NELL'UMBRIA

Art. 17.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del luglio e dell'agosto 1978 indicati nella allegata tabella *B* è assegnato alla regione Umbria un contributo di lire 10.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti lo-

cali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La somma di lire 10.000 milioni di cui al primo comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

Art. 18.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nell'allegata tabella *B* è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

Art. 19.

Per l'esecuzione di lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.

Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potrà eseguire, sentita la Regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le spese di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

L'importo di lire 3.000 milioni, occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 2.500 milioni per l'anno finanziario 1979 per essere assegnato all'ANAS.

Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

La regione Umbria dovrà esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

TITOLO IV
EVENTI SISMICI IN IRPINIA, SANNIO E VALNERINA

Art. 20.

Per agevolare le regioni Campania e Umbria nella residuale azione di intervento di rispettiva competenza conseguente agli eventi sismici considerati dalle leggi 26 maggio 1975, n. 183, e 26 aprile 1976, n. 176, è eccezionalmente concesso a ciascuna delle Regioni stesse un contributo speciale di lire 5.000 milioni.

La complessiva somma di lire 10.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 21.

All'onere complessivo di lire 135.270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria denominato « conto speciale per l'acquisizione dei proventi derivanti dal condono fiscale ».

A tale fine, dette disponibilità saranno acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di lire 75.270 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1979, per essere iscritte nei competenti capitoli di spesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Provincia di Novara

Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Bannio Anzino
Beura Cardezza
Bognanco
Calasca Castiglione
Ceppo Morelli
Craveggia
Crevola d'Ossola
Crodo
Domodossola
Druogno
Loreglia
Macugnaga
Malesco
Masera
Montecrestese
Montescheno
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premosello Chiovenda
Re
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trasquera
Trontano
Vanzone con S. Carlo
Valstrona
Varzo
Viganella
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Torino

Bollengo
Castagneto Po
Castelnuovo Nigra
Issiglio
Quincinetto
Ribordone
Ronco Canavese

Segue: Tabella A

San Giusto Canavese
Strambino
Tavagnasco
Traversella
Valprato Soana
Vistrorio

Provincia di Vercelli

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cervatto
Cravagliana
Fobello
Mollia
Pila
Piode
Quarona
Rassa
Rima San Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Serravalle Sesia
Varallo
Vocca

TABELLA B

Alviano
Amelia
Acquasparta
Avigliano
Montecastrilli
Narni
Poliero
San Gemini
Stroncone
Terni